



Protocollo n° 11529.....
del 08/09/2020.....

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 2819/2020, Spadaro+altri c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione dell'atto di fissazione udienza al 24.09.2020 di cui al verbale di causa del 03.09.2020, Collegio presieduto dalla dott.ssa Laura Romeo.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in composizione collegiale presieduta dalla dott.ssa Laura Romeo - emessa nell'ambito dell'udienza di causa del 03.09.2020, nel giudizio R.G. n. 2819/2020, Spadaro+altri c./Messinaservizi Bene Comune SpA - si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.:

- verbale di causa dell'udienza del 03.09.2020 che ha ordinato la pubblicazione ex art. 151 c.p.c.;
- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con pedissequo decreto di fissazione udienza;
- memoria difensiva dei reclamanti;
- verbale di causa dell'udienza del 30.07.2020;
- note di trattazione scritta del reclamante e del reclamato.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo



TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

All'udienza del 3/09/2020 ore 9,00 nel procedimento iscritto al n. 3196/2020 R.G. il Collegio
composto da:

dott.ssa Laura Romeo	Presidente
dott.ssa Graziella Bellino	Giudice rel.
Dott.ssa Aurora La Face	Giudice

dà atto che l'udienza è trattata ai sensi 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77 e, rilevato che dall'esame della documentazione prodotta non risulta la regolarità della notifica nei confronti di Andaloro Davide, Veronica Valentina Calì, Carmelo Veneziano, Tindara Cannizzaro, Alessio Indelicato ed a Veronica Fleri, Sebastiano Parisi, Summa Andrea, Salvatore Ammo, Giuseppe Torciva, Francesco Monforte;
ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento dei reclamati in posizione utile della graduatoria;

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 24.9.2020 h. 10 onerando parte reclamante a provvedere alla notifica nei confronti dei controinteressati entro il 10.9.2020.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune S.p.a. del reclamo e degli atti di causa.

Messina, 3/09/2020

Il Giudice relatore	Il Presidente
Graziella Bellino	Laura Romeo





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
letto il ricorso *ex art.* 669terdecies c.p.c. presentato in data 02/07/2020 iscritto al n.
2819/2020;

P.Q.M.

designa relatore la dott.ssa Graziella Bellino.

fissa per la comparizione delle parti l'udienza feriale del 30/07/2020 ore 11.00 in
camera di consiglio;

dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura della società
reclamante alla controparte entro il 15/07/2020.

Si comunichi.

Messina, 03/07/2020

Il Presidente
(dott.ssa Laura Romeo)



Avv. Alessandro Franciò
Viale Bocchetta n. 43
98122 - Messina

Rp 281e/00

cert
100
siti To Tao
~ 1270/00

TRIBUNALE DI MESSINA

Sez. Lav.

in composizione collegiale

Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

nell'interesse della MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.,
con sede in Messina, Piazza Unione Europea snc (P.I. 03459080838),
in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* arch.
Giuseppe Lombardo, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Franciò (cod. fisc. FRNLSN73D17F158E, tel./fax 090-9431408, Pec
avvalessandrofranciò@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliata presso
il suo studio legale in Messina, viale Bocchetta n. 43, come da procura
in foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, ai sensi
dell'art. 83, comma III, ultima parte cpc,

reclamante

CONTRO

i sigg.ri: **Antonino Spadaro**, (C.F.:SPDNNN77P10A638Q) nato a
Barcellona P.G. il 10.09.1977 e ivi residente in viale Milite Ignoto n.
43, **Pietro Certo** (C.F.: CRTPTR68E18F206D) nato a Milazzo il
18.05.1968 e ivi residente in via Tukory, **Fabio Antonio Russo** (C.F.:
RSSFNT72C06F158U) nato a Messina il 06.03.1972 e residente a
Torregrotta, via Maddalena n. 2, **Antonio Lo Presti** (C.F.
PRNNN72L08 E606T) nato a Lipari il 08.07.1972 e residente a
Milazzo via Pietro Gitto n. 56, **Luigi Dalia**
(C.F.:DLALGU56T14A638P) nato a Barcellona P.G. il 14.12.1956 e
residente in Milazzo, in via Alcide De Gasperi, 53, **Vincenzo
Crisafulli** (C.F.: CRSVCN75M07L042V) nato a Taormina il
07.08.1975 e residente in Graniti (ME) via Roma n 134, **Salvatore**

Cacciola (C.F.:CCC SVT77E13F158Z) nato a Messina il 13.05.1977 e residente in Itala, via Roma n. 202, **Biagio Galli** (C.F. GLL BGI 76B12A638Q) nato a Barcellona P.G. il 12.02.1976 e ivi residente in via Medici n. 300, **Giuseppe Pio Mondello** (C.F. MNDGPP75B22G377Y) nato a Patti il 22.02.1975 e residente in Brolo Via Ferrara n. 61, **Caterina Spinella** (C.F.: SPNCRN79D49F158B) nata a Messina il 09.04.1979, residente in Venetico in via Nauloco 8, **Salvatore Torre** (C.F.: TRRSVT76M16A638Y) nato a Barcellona P.G. il 16.08.1976 e ivi residente in via Giovanna D'arco n. 17, **Salvatore Pantè** (C.F.: PNTSVT80E05A638Z) nato a Barcellona P.G. il 05.05.1980 e ivi residente in via Del Mare, n. 91, **Roberto Isgro** (C.F.: SGRRRT71H26A638D) nato a Barcellona P.G. il 26.06.1971 e ivi residente in Stretto I Cannistrà n. 11, **Antonio Bilardo** (C.F.: BLRNTN75D18E734L) nato a Luino (VA) il 18.04.1975 e residente in Terme Vigliatore, contrada Rosa n. 3, **Marcello Oddamo** (C.F.:DDMMCL68M14F158G) nato a Messina il 14.08.1968 e ivi residente in via Calatella n. 31, Camaro Inferiore Messina e **Santi Calabrò**, C. F. CLBSNT78T01F158L) nato a Messina il 01.12.1978 e ivi residente in Via degli Orti is. 83, tutti elettivamente domiciliati in Messina in via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Grosso (C.F.: GRS FDN 76L26 F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it - Fax: 090 6781078) che li rappresenta e difende

reclamati

AVVERSO

l'ordinanza emessa dal tribunale del lavoro, giudice dott.ssa Totaro, in data 18 giugno 2020, nel giudizio R.G. n. 1270/2020 promosso con ricorso ex art. 700 cpc dai ricorrenti, meglio descritti in epigrafe, comunicata dalla cancelleria alle parti in pari data.

IN FATTO E DIRITTO

con ricorso ex art. 700 cpc e pedissequo provvedimento depositato il 2 marzo 2020 ed indi notificato, i signori Antonino Spadaro, Pietro



Certo, Fabio Antonio Russo, Antonio Lo Presti, Luigi Dalia, Vincenzo Crisafulli, Salvatore Cacciola, Biagio Galli, Giuseppe Pio Mondello, Caterina Spinella, Salvatore Torre, Salvatore Pantè, Roberto Isgrò, Antonio Bilardo, Marcello Oddamo, Santi Calabrò premettevano di essere stati dipendenti della Multiservizi Spa, società partecipata della Provincia Regionale di Messina e di essere stati inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016 istituito dalla Città Metropolitana di Messina con Determinazione n. 564 del 11.07.2019.

I ricorrenti premettevano altresì che:

- con nota prot. n. 9237 del 13 agosto 2019 la Messinaservizi Bene Comune s.p.a. aveva chiesto al Centro per l'Impiego di Messina l'avviamento a selezione di 100 operatori ecologici, livello J CCNL Utilitalia, per l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi.

- con nota prot. n. 27511 del 19 agosto il Centro per l'Impiego di Messina emanava un primo avviso e con nota prot. n. 28845 del 30 agosto approvava il bando definitivo.

- conclusa la fase preselettiva, il 28 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della società approvava l'elenco "provvisorio" di 122 candidati utilmente inseriti in graduatoria, dando il via alla fase successiva della selezione per i primi 30.

- il 13 maggio 2020 veniva pubblicata la graduatoria con avvio delle prove pratiche finalizzate all'assunzione.

Gli ex dipendenti della Multiservizi spa precisavano di avere diffidato la società partecipata "all'applicazione obblighi derivanti dall'art. 24 comma 2 L.R. n. 20/2016 - Elenco di mobilità interaziendale" con raccomandate del 03.09.2019 e del 30.09.2019, quando ancora la procedura di assunzione era in itinere.

Essi avevano contestato il fatto che il bando pubblicato dal Centro per l'Impiego di Messina su richiesta dell'azienda partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa inerente l'avvio della procedura di

reclutamento per l'assunzione di nuovo personale, non tenesse conto, tra i requisiti richiesti dall'Ente assumente, degli obblighi previsti dall'art. 24 comma 2 L.R. n. 20/2016 rubricato "*Disposizioni Elenco di mobilità interaziendale*", chiedendo, di contro, che fossero rispettati gli obblighi di assunzione dei soggetti iscritti nell'elenco art. 24 comma 2, stessa legge, che espressamente prevedeva al comma IV che "*..le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni.*".

Le controparti lamentavano che la Società Messina Servizi Bene Comune Spa, stesse procedendo all'assunzione di nuovo personale, "*senza tuttavia mai attingere all'elenco di cui all'art. 24, co 2 della L.R. 20/2016, in cui gli odierni ricorrenti sono inseriti*".

Aggiungevano, infine, che l'unico soggetto che figurava nell'elenco ex art. 24 comma 2 (Santi Calabrò) e che aveva partecipato al bando era stato escluso.

E così proponevano ricorso ex art. 700 cpc contestando la violazione dell'art. 24, L.R. 20 del 2016.

Nel giudizio portante il numero di R.G. 1270/20, ed assegnato alla dott.ssa Totaro, si costituiva la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., sotto il ministero dell'avv. Carmelo Moschella, il quale eccepiva preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la giurisdizione, di contro, del Tar competente.

Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di integrità del contraddittorio.

Anche nel merito la Messinaservizi evidenziava l'inammissibilità delle domande in quanto le parti ricorrenti avevano chiesto al Giudice del lavoro di "*disporre l'assunzione degli odierni ricorrenti da utilizzare dalla Messina Servizi Bene Comune Spa attingendo dall'elenco di*



mobilità, di cui all'allegata produzione documentale, ex art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016». Chiedendo in sostanza al tribunale di sostituirsi indebitamente all'Amministrazione e di prendere al suo posto le valutazioni discrezionali della PA, valutazioni **rimesse esclusivamente al pubblico datore di lavoro**, il quale, nella scelta degli aspiranti cui attribuire incarichi dirigenziali, è pur sempre dotato di un'ampia potestà discrezionale». (Cassazione civili sez. lav., 18.10.2019, n. 26615; Cassazione civile sez. lav., 07.08.2013, n. 18836).

Il tribunale del lavoro ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc ordinando *“alla Messinaservizi Bene Comune s.p.a. di assumere i ricorrenti a tempo determinato per la durata di dodici mesi con qualifica di operatore ecologico, livello J CCNL Utilitalia, e la condanna a rimborsare loro metà delle spese del giudizio, liquidata in 2.083 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratta in favore del procuratore antistatario, avv. Ferdinando Grosso; compensa le spese per il resto”*.

Il giudice ha premesso nella motivazione:

“che le procedure per l'assunzione del personale seguite dalle società c.d. “in house providing” - quale la resistente - sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario (v. Cass. S.U. n. 7759/2017, n. 28330/2011);

che, infatti, tali società, non equiparabili alle pubbliche amministrazioni, non hanno l'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112/2008, conv., con modif., dalla l. n. 133/2008 - ove è previsto che esse adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, norma direttamente applicabile in caso di mancata adozione di detti provvedimenti (sicchè permangono comunque

l'obbligo di esperire procedure concorsuali o selettive: v. in esatti termini Cass. n. 19925/2019); il d.lgs del 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, all'art. 19 ha ribadito i principi della normativa del 2008, confermando l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di voler applicare (cfr. art. 1), per quanto non espressamente derogato, le norme sulle società contenute nel codice civile e quelle generali di diritto privato: il che porta ad escludere senz'altro la giurisdizione del giudice amministrativo;

che l'art. 24 della l.r. del 29 settembre 2016 n. 20, invocato dai ricorrenti, dispone che "1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità. 2. È costituito in ogni ente locale l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di inserimento i lavoratori di cui al comma 1. (...) 4. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano



carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni... ”;

che per dato pacifico gli istanti, possedendo i requisiti previsti da tale norma - in quanto già dipendenti della Multiservizi s.p.a., società partecipata dalla Provincia Regionale di Messina - sono stati inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale istituito dalla Città Metropolitana di Messina con Determinazione n. 564 dell'11 luglio 2019 e hanno chiesto, ma invano, di essere assunti dalla Messinaservizi Bene Comune s.p.a. prima dell'avviamento di nuovo personale e a prescindere dalla relativa procedura;

che la superiore disposizione imperativa - posteriore e più favorevole per i lavoratori - appare, anche in ragione della sua specialità, certamente applicabile alla convenuta quale società in house costituita dal Comune di Messina per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con socio unico e a capitale interamente pubblico; e risulta peraltro ispirata dalla stessa ratio sottesa al principio del riassorbimento di cui agli artt. 19, comma 8, e 25 del D.lgs. n. 175/2016;

che, inoltre, essa, nell'imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di copertura del posto, sicchè i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, tant'è che anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice;

che, pertanto, alla luce del petitum va respinta senz'altro l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla MSBC s.p.a.;

che appare priva di rilievo anche l'obiezione relativa alla mancata impugnazione da parte dei ricorrenti del bando di selezione e, in

particolare, della previsione in esso contenuta del requisito dell'età compresa tra i 18 e i 40 anni, atteso che essi avrebbero dovuto essere assunti ex lege;

che, in ogni caso, la stessa società nella memoria di costituzione ne ha ammesso il possesso in capo ad uno di loro (Pantè); mentre, con riferimento agli altri, sembra preferibile un'interpretazione rigorosa del sistema normativo prima richiamato;

che di conseguenza - al fine di non frustrare la finalità dell'art. 24, c. 4, cit. e non essendo stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta l'astratta incompatibilità dell'età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, livello J - deve ritenersi che l'assunzione degli iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale potesse essere legittimamente subordinata solo alla verifica, in concreto, dell'idoneità specifica del singolo lavoratore (qui indiscussa), a prescindere dalla sua anzianità anagrafica...;"

L'ordinanza del Tribunale del Lavoro è, però, illegittima e deve essere riformata e/o revocata per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. Illegittimità e contraddittorietà dell'ordinanza del tribunale del lavoro per violazione dell'art. 19, comma II e IV, D.L.vo n. 175 del 2016 e carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc dei resistenti;

L'interpretazione che il giudice del lavoro ha dato dell'art. 24, L. R. del 29 settembre 2016 n. 20 si pone in contrasto, e certamente non è armonizzata, con l'art. 19 del D.L.vo n. 175 del 2016 (c.d. Testo Unico sulle Società partecipate).

E' sufficiente mettere a confronto le due disposizioni.

L'art. 24, L.R. prevede che:

"1. I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati



rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

(I principi elencati dal comma 3 dell'art. 35, D.L.vo 165/2001, richiamato dal comma II dell'art. 19, sono i seguenti:

“a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”).

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri



esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.

Dunque l'art. 19, rubricato “Gestione del Personale”, da un lato attribuisce alle Società pubbliche la possibilità di stabilire con proprie modalità e criteri il reclutamento del proprio personale, svincolandola dalle procedure di concorso pubblico previste per le pubbliche amministrazioni; dall'altro, però, obbliga tali soggetti al rispetto di alcuni principi che si ritrovano anche nei concorsi pubblici.

In più il comma IV dell'art. 19 prevede la sanzione della nullità per i contratti “*stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2*”.

L'assunzione di personale attingendo da un elenco formato da un numero delimitato di persone, iscritte in base a requisiti previsti ad hoc, e non riscontrabili in altri soggetti, non appare un iter conforme al dettato dell'art. 19, seppure tale procedimento sia previsto da una norma regionale.



ricorrere all'avvio di selezione che rispettava i principi richiesti dall'art 19 comma II.

Ove la Messinaservizi avesse applicato pedissequamente l'art. 24 della legge regionale, così come richiesto da controparte ed avallato dal tribunale del lavoro, attingendo semplicemente da una graduatoria ristretta e dai requisiti ben delimitati, i relativi contratti sarebbero stati nulli, stante la violazione dell'art. 19, comma IV, del D.L.vo n. 175 del 2016.

Si tratta di una nullità c.d. testuale che si ha quando il legislatore prevede una specifica comminatoria di nullità di un determinato tipo di contratto o di patto contenuta in una norma di legge (art. 1418, comma III, cc). In tale caso la qualificazione in termini di nullità è espressamente prevista dalla legge.

Già l'art 18 del d.l.118/2008, conv., in legge 133 del 2008, aveva esteso alle società con partecipazione pubblica le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche al fine del reclutamento del personale dipendente.

L'omissione di tali procedure determina la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'art 1418, comma 1, c.c. (*"tale nullità è ora espressamente prevista dall'art 19 comma 4 del d.lgs. 175/2016 di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi generali in tema di nullità virtuali"*; Cass., sent. n. 36121/18 pronunciatasi in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale).

Le SS. UU., nel delimitare l'ambito delle cosiddette nullità virtuali, hanno osservato che in linea generale occorre tener conto della tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto:

"la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità ma non incide sulla genesi dell'atto



negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità....."

E però le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che "in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell'iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili.

Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo." (Cass. S.U. 19.12.2007 n. 26724).

L'applicazione alla fattispecie del principio di diritto richiamato induce ad escludere che l'omesso esperimento delle procedure concorsuali o selettive possa solo generare responsabilità contabile a carico dei dirigenti delle società partecipate, posto che l'individuazione del contraente con modalità difformi da quelle prescritte dal legislatore, si risolve nella mancanza in capo a quest'ultimo dei requisiti soggettivi necessari per l'assunzione.

Mutatis mutandis valgono le medesime considerazioni in merito al rapporto fra procedura concorsuale ex art. 35 del d.lgs n. 165/2001 e contratto di lavoro, in relazione al quale si è osservato che "sussiste un inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica, poiché la prima costituisce l'atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, posto che sia la assenza sia la illegittimità delle operazioni

concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall'art. 35 del d.lgs n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall'art. 97, comma 4, della Carta fondamentale." (Cass. n. 13884/2016).

Per completezza va detto che l'assenza di una norma come l'art. 24 della legge regionale nel Testo Unico sulle società partecipate non può considerarsi una lacuna colmata dalla legge regionale, ma una diversa scelta da parte del legislatore nazionale che, all'art. 25, ha previsto la possibilità di processi di mobilità di lavoratori di partecipate in ambito regionale, ma esclusivamente in favore del personale eccedente che viene riallocato "*presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate*" (articolo prima modificato dall'articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 10-novies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8).

Il giudice del lavoro ha ritenuto che l'art. 24 non lasciasse alcuna discrezionalità alle società pubbliche in merito all'assunzione dei dipendenti iscritti nelle liste apposite; di contro è l'art. 19 della legge nazionale a non lasciare alcuna discrezionalità, poiché l'assunzione deve avvenire con le procedure e secondo i principi previsti dal comma 3 dell'art. 35 del D.L.vo n. 165/2001.

Ciò detto, se questa è la cornice normativa entro la quale le società a partecipazione pubblica devono assumere il proprio personale, a parere di questa difesa l'art. 24 della L. R. può trovare un'applicazione conforme alla legislazione nazionale di settore soltanto ove ricorrano due condizioni:

la prima è che gli iscritti all'elenco di mobilità interaziendale regionale partecipino comunque ai bandi pubblici indetti dalle Società pubbliche per l'assunzione del personale;



la seconda è che gli iscritti all'elenco abbiano i requisiti previsti dai bandi.

Quando ricorrono queste condizioni, essi avranno certamente maturato un diritto all'assunzione presso altra partecipata a scapito di tutti gli altri partecipanti ed indipendentemente dal punteggio acquisito.

Certamente, e consequenzialmente a quanto sopra esposto, il bando avrebbe potuto e dovuto richiamare l'art. 24 della legge regionale.

Ma gli odierni resistenti non hanno la legittimazione attiva per ecciperlo poiché, in via assolutamente preliminare, e tralasciando il (non) possesso degli altri requisiti previsti dal bando, non hanno partecipato alla selezione.

Solo sig. Santi Calabrò vi ha partecipato e non è stato selezionato perché non possedeva i requisiti previsti dal bando (l'età era superiore ai 40 anni).

Pertanto l'ordinanza deve essere integralmente riformata in quanto l'art. 24 della legge regionale, così come interpretato ed applicato dal giudice del lavoro è incompatibile e confliggente con il dettato dell'art. 19, comma II e IV del D.L.vo n. 175 del 2016 e perché i ricorrenti non hanno partecipato alla selezione e risultando carenti di legittimazione attiva, ex art. 100 cpc.

3. Violazione art. 19, comma 1 e nuovamente comma 2, D.L.vo n. 176 del 2015;

Ed ancora questa difesa ritiene che l'ordinanza violi nuovamente l'art. 19, al comma I ed al comma II.

Il comma 1 dell'art. 19 prevede che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applichino le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

Il comma II - lo si ribadisce - prevede che le società pubbliche possano stabilire criteri e modalità per il reclutamento del personale, seppure vincolate al rispetto di iter procedurali quanto più possibile trasparenti, utilizzando meccanismi *"oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il*

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”.

Il bando esitato dalla reclamante prevedeva quali requisiti, tra l'altro, non solo l'idoneità fisico e psico-attitudinale richieste dalle norme vigenti per l'espletamento delle mansioni di operatore ecologico, ma anche un'età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni.

Si trattava di un requisito che mancava alla totalità dei richiedenti (eccetto il sig. Pantè).

Sul punto il giudice del lavoro ha optato per una “...interpretazione rigorosa del sistema normativo prima richiamato;... al fine di non frustrare la finalità dell'art. 24, c. 4, cit. e non essendo stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta l'astratta incompatibilità dell'età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, livello J - deve ritenersi che l'assunzione degli iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale potesse essere legittimamente subordinata solo alla verifica, in concreto, dell'idoneità specifica del singolo lavoratore (qui indiscussa), a prescindere dalla sua anzianità anagrafica...;

Invero, si ritiene che la Società non dovesse dimostrare alcunchè e che sia stato il giudice del lavoro ad inoltrarsi in una valutazione discrezionale sull'inutilità della soglia dei 40 anni richiesta dal bando, assolutamente illegittima e gratuita.

E' bene ricordare che la procedura di selezione attivata presso il Centro per l'Impiego di Messina non era un concorso pubblico, dunque non doveva sottostare al vincolo previsto dall'art. 3, comma 6 della legge 127/97 secondo cui i concorsi nella P.A. non sono soggetti a limiti di età.

Una volta previsto normativamente che alle Società pubbliche si applica la disciplina prevista per il settore privato e che le stesse hanno il diritto di stabilire criteri e modalità di assunzione; deve anche riconoscersi che possano stabilire, a monte, alcuni requisiti di



ammissione, purchè non siano ovviamente illogici, discriminanti, o tendano a prefigurare in modo sartoriale l'identikit dei vincitori.

Tra l'altro il limite dei 40 anni non riduceva grandemente la platea degli interessati; visto che l'assunzione riguardava la figura di operatore ecologico, l'età richiesta doveva garantire una piena efficienza fisica, normalmente riscontrabile nelle persone al di sotto dei quaranta anni.

Non si ritiene che la Società fosse chiamata a dimostrare "l'astratta incompatibilità dell'età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, livello J". Il giudice avrebbe dovuto solo constatare che la soglia dei 40 anni per l'assunzione non era illogica, né immotivata, essendo dettata unicamente dalla volontà di ottenere la migliore prestazione lavorativa possibile dagli operatori assunti. E decidere di conseguenza.

Seguendo il ragionamento del primo giudice, ove per ipotesi i lavoratori iscritti alle liste, ex art. 24 L.R. coprissero tutti i posti disponibili negli avvisi di selezione, anche in deroga ai requisiti previsti dagli stessi, le società pubbliche non avrebbero più alcun margine di manovra al fine di stabilire i criteri e le modalità di assunzione, privando di qualsiasi effetto il disposto di cui all'art. 19, comma II.

4. Proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, L. R. n. 20 del 2016, comma IV;

Gradatamente, nella denegata ipotesi che il Collegio non ritenga di dover (o potere) interpretare l'art. 24, comma IV, in modo compatibile con i principi previsti in materia di assunzione dall'art. 19 più volte citato – eventualmente nel modo proposto dallo scrivente – si chiede che il Decidente rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, ex art. 23, L. Cost. n. 87 del 1953, visto che, a parere di questa difesa, tale comma, presenta molteplici profili di incostituzionalità.

a) rilevanza della questione nell'odierna controversia;

E' bene premettere che la legittimità costituzionale della norma ha una rilevanza pratica nell'odierno giudizio poiché il tribunale del lavoro ha riconosciuto la fondatezza delle domande dei ricorrenti proprio in virtù della sua esistenza.

Ove la stessa non vi fosse le controparti non potrebbero vantare alcun diritto e questo stesso contenzioso non sarebbe nato.

b) norme costituzionali violate e violazioni sostanziali;

L'art. 24, comma IV, si pone in contrasto l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, nei commi I, II e IV.

Il c.d. T.U. sulle società partecipate ha dato attuazione alla delega governativa prevista dall'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Trattasi pertanto di una norma interposta la cui violazione integra, a sua volta, i precetti costituzionali previsti agli artt. 3, comma II, 76, 97, comma I, 117, comma secondo, lett. e) e lettera l).

Il Parlamento ha delegato il governo ad attuare una riforma organica delle società partecipate. Non vi è dunque spazio per una diversa normazione concorrente da parte delle Regioni, se non nei limitati ambiti previsti espressamente dal D.L.vo n. 176 del 2015.

Questa impostazione è confermata altresì dal fatto che, nel nostro caso, trattasi di servizi pubblici locali di rilevanza economica, rispetto ai quali la Corte Costituzionale, con sentenze n. 272/04 e 325/10, ha affermato la competenza esclusiva del legislatore nazionale ai sensi dell'art. 117 comma secondo, lett. e).

La Regione ha legiferato in un ambito nel quale non aveva la relativa potestà. Sia perché la materia è stata delegata al governo ma, più a monte, perché trattavasi di competenza esclusiva statale rientrando nell'alveo dei servizi pubblici economici.

Inoltre l'intervento regionale non è avvenuto con una disciplina di dettaglio ma, seppure senza farne cenno, con un singolo articolo derogatorio, rispetto al Testo Unico nazionale.



Obbligando poi le società partecipate ad attingere a liste comunali di mobilità interaziendale regionale, l'Ente regionale ha introdotto una deroga ad una disciplina di ordine civile, quale era quella prevista dall'art. 19, comma II, violando così anche l'art. 117, lett. i.

Ed ancora, attraverso l'art. 19, comma II, il legislatore nazionale ha inteso prevedere che l'assunzione dei dipendenti presso le società a partecipazione pubblica avvenga *“nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

Anche in tal caso il disposto si pone come norma interposta che tutela il rispetto del precetto costituzionale previsto nell'art. 97, comma I, a tenore del quale nei pubblici uffici devono essere assicurati il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

E' vero che né in dottrina, né in giurisprudenza vi è unanimità di vedute sulla natura pubblica o privata delle società partecipate, ma è evidente che il legislatore, con l'art. 19, comma II ed il suo richiamo al comma 3 dell'art. 35, D.L.vo n. 165 del 2001, ha voluto che tali soggetti utilizzassero meccanismi di reclutamento simili a quelli delle pubbliche amministrazioni.

La deroga regionale al procedimento di assunzione dei dipendenti delle società pubbliche previsto dall'art. 19, comma II è peraltro priva di ogni logica, posto che i destinatari non sono lavoratori in eccedenza che devono conservare la continuità del rapporto d'impiego, ma ex lavoratori.

Applicando letteralmente l'art. 24, comma IV, così come ha fatto il tribunale, l'assunzione dovrebbe avvenire senza il rispetto di alcun iter trasparente e pubblico; senza il rispetto dei principi di parità di genere, senza la possibilità che la società pubblica possa fissare alcun criterio

selettivo a perseguimento dei propri fini istituzionali e senza il rispetto di categorie protette.

A tale ultimo proposito, si assume come norma della Costituzione ulteriormente violata, l'art. 3, comma II, in quanto solo il rispetto dei canoni previsti dall'art. 19, comma II e del suo rinvio all'art. 35, comma III, della legge n. 165/2001, garantisce che le assunzioni avvengano nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Di contro l'applicazione indiscriminata dell'art. 24 produce effetti distorsivi nel mercato del lavoro (basti solo pensare all'odierna fattispecie nella quale su 16 ricorrenti, che richiedono l'assunzione, ben 15 appartengono al genere maschile).

Si chiede pertanto che, in via graduata, il Collegio valuti l'eccezione sollevata e nel caso in cui non ritenga le questioni sottoposte manifestamente infondate, sospenda l'attuale giudizio e rimetta gli atti alla Corte Costituzionale.

4. Riforma dell'ordinanza del Tribunale, anche nella parte che ha regolato le spese di lite;

Da ultimo, e come autonomo motivo di impugnazione, si chiede che l'ordinanza venga riformata nella parte in cui ha condannato la Messina Servizi Bene Comune spa al pagamento di euro 2.083,00 oltre accessori.

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO

la Messina Servizi Bene Comune spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente atto

CHIEDE

all'Ill.mo Collegio adito di voler accogliere le seguenti principali domande e

CONCLUSIONI

I. in via preliminare e nel merito, fissata la comparizione delle parti, accogliere nella forma e nella sostanza il reclamo ex art. 669 terdecies



cpc e, conseguentemente, riformare e/o revocare l'impugnata l'ordinanza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro pronunciata il 18 giugno 2020, depositata e comunicata alle parti a mezzo pec, in pari data, rigettando il ricorso ex art. 700 cpc proposto dai sigg.ri Antonino Spadaro, Pietro Certo, Fabio Antonio Russo, Antonio Lo Presti, Luigi Dalia, Vincenzo Crisafulli, Salvatore Cacciola, Biagio Galli, Giuseppe Pio Mondello, Caterina Spinella, Salvatore Torre, Salvatore Pantè, Roberto Isgrò, Antonio Bilardo, Marcello Oddamo, Santi Calabrò in quanto infondato in fatto e diritto;

2. riformare l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro anche nella parte in cui ha condannato alle spese di lite la Messina Servizi Bene Comune spa;

3. gradatamente, considerata la rilevanza ai fini del decidere, ritenuta la non manifesta infondatezza della eccepita questione di costituzionalità sollevata in via incidentale dalla reclamante in merito all'art. 24, comma IV, L. R. n. 20 del 2016, relativamente all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, commi I, II e IV, norma interposta a tutela dei precetti costituzionali previsti dagli artt. 3, comma II, 76, 97, comma I, 117, comma secondo, lett. e) e lettera l), rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ex art. 23, L. Cost. n. 87 del 1953, sospendendo l'odierno giudizio sino al vaglio della Corte Costituzionale.

4. con vittoria di spese e compensi di causa.

In produzione:

1. ordinanza di accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc;

2. determina di conferimento incarico;

3. bando rettificato.

Si dichiara che trattasi di reclamo Collegio. ex art. 669 terdecies cpc. In ragione della materia e del rito la presente controversia è di valore indeterminabile e soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di euro **147,00**.

Messina, 02 luglio 2020

avv. Alessandro Franciò

AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

N.R.G. 2819/2020 – Relatore Dott.ssa G. Bellino – ud. 30.07.2020

Comparsa di costituzione

Per i signori, **Antonino SPADARO** (C.F.:SPDNNN77P10A638Q) nato a Barcellona P.G. il 10.09.1977 e ivi residente in viale Milite Ignoto n. 43, **Pietro CERTO** (C.F.: CRTPTR68E18F206D) nato a Milazzo il 18.05.1968 e ivi residente in via Tukory, **Fabio Antonio RUSSO** (C.F.: RSSFNT72C06F158U) nato a Messina il 06.03.1972 e residente a Torregrotta, Via Maddalena n. 2, **Antonio LO PRESTI** (C.F. LPRNNN72L08 E606T) nato a Lipari il 08.07.1972 e residente a Milazzo Via Pietro Gitto n. 56, **Luigi DALIA** (C.F.:DLALGU56T14A638P) nato a Barcellona P.G. il 14.12.1956 e residente in Milazzo, in Via Alcide De Gasperi, 53, **Vincenzo CRISAFULLI** (C.F.: CRSVCN75M07L042V) nato a Taormina il 07.08.1975 e residente in Graniti (ME) Via Roma n 134, **Salvatore CACCIOLA** (C.F.:CCC SVT77E13F158Z) nato a Messina il 13.05.1977 e residente in Itala Via Roma n. 202, **Biagio GALLI** (C.F. GLL BGI 76B12A638Q) nato a Barcellona P.G. il 12.02.1976 e ivi residente in Via Medici n. 300; **Giuseppe Pio MONDELLO** (C.F. MNDGPP75B22G377Y) nato a Patti il 22.02.1975 e residente in Brolo Via Ferrara n. 61; **Caterina SPINELLA** (C.F.: SPNCRN79D49F158B) nata a Messina il 09.04.1979, residente in Venetico in Via Nauloco 8, **Salvatore TORRE** (C.F.: TRRSVT76M16A638Y) nato a Barcellona P.G. il 16.08.1976 e ivi residente in via Giovanna D'arco n. 17, **Salvatore PANTE'** (C.F.: PNTSVT80E05A638Z) nato a Barcellona P.G. il 05.05.1980 e ivi residente in via Del Mare, n. 91, **Roberto ISGRÒ** (C.F.: SGRRRRT71H26A638D) nato a Barcellona P.G. il 26.06.1971 e ivi residente in Stretto I Cannistrà n. 11, **Antonio BILARDO** (C.F: BLRNTN75D18E734L) nato a Luino (VA) il 18.04.1975 e Residente in Terme Vigliatore contrada Rosa n. 3, **Marcello**



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

ODDAMO (C. F.:DDMMCL68M14F158G) nato a Messina il 14.08.1968 e ivi residente in Via Calatella n. 31, Camaro Inferiore Messina, **Santi CALABRÒ** (C. F.:CLBSNT78T01F158L) nato a Messina il 01.12.1978 e ivi residente in Via degli Orti is. 83, tutti elettivamente domiciliati in Messina in via Nicola Fabrizi n. 87, presso lo studio dell'avv. Ferdinando GROSSO (C.F.: GRSFDN76L26F158M - PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it - Fax: 090 6781078) che li rappresenta e difende giuste procure allegate al presente atto ai sensi dell'art. 83 III c. c.p.c. e art 10 DPR 123/01 e ss.mm.ii.

- *reclamati* -

c o n t r o

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA (P. Iva 03459080838) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piazza Unione Europea SNC, 98122 Messina (ME), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro FRANCIÒ'

- *reclamante* -

* * * * *

- Ritenuto impugnativamente quanto da controparte esposto e richiesto con il reclamo notificato in data 07.07.2020, gli odierni istanti, riportandosi a quanto fin qui esposto nel ricorso *ex art.700 c.p.c.* ai fini di una migliore intelligenza della questione ricostruiscono i fatti di causa per come sono realmente avvenuti:

- Gli odierni ricorrenti sono stati dipendenti anche a tempo indeterminato della Multiservizi Spa, società partecipata della Provincia Regionale di Messina, con singole richieste hanno presentato domanda al fine di essere inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale *ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016.*

La Città Metropolitana di Messina dopo aver richiesto il parere alla Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed aver avuto parere positivo (**all. 1**) con Determinazione n. 564 del 11.07.2019 (**all. 2**) ha istituito l'elenco di mobilità

2

C.F.: GRS FDN 76L26 F158M – P.I.: 03314320833



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

interaziendale per i fini specificati all'art. 24, comma 3 della L.R. n.20/2016 (**all. 3**) che tra l'altro prevede al comma IV che “... *le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ... che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni.*” Nel suddetto elenco, avendone tutti i requisiti (tra cui aver lavorato con contratto a tempo indeterminato) sono stati inseriti, tra gli altri, gli odierni ricorrenti.

Alla luce di ciò i sigg.ri Isgrò Roberto, Biagio Galli, Bilardo Antonio, Caterina Spinella, Pantè Salvatore, Dalia Luigi, Calabrò Santi, Pietro Certo e Spadaro Antonino con separate raccomandate, (**all. 4**) tutte inoltrate alla Società partecipata Messina Servizi Bene Comune S.p.A., formulavano formale richiesta di assunzione in quanto inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale, ex art.24, comma 2, L.R. 20/2016, giusta Determinazione n. 564 del 11.07.2019 della Città Metropolitana di Messina e quindi beneficiari delle disposizioni di cui allo stesso art. 24, comma 4, della L.R. 20/2016.

- In data 19.08.2019 il Centro per l'Impiego di Messina pubblicava con prot. N. 27511 “... *richiesta di assunzione a tempo determinato - 12 mesi di n. 100*” *Operatori Ecologici*” *livello J CCNL Utilitalia – presso L'azienda Messina Servizi Bene Comune di Messina*” (**all. 5**).

- In data 30.08.2019 il Centro per l'Impiego di Messina pubblicava con prot. N. 28845 “...*richiesta di assunzione a tempo determinato -12 mesi di n. 100*” *Operatori Ecologici*” *livello J CCNL Utilitalia – presso L'azienda Messina Servizi Bene Comune di Messina* *modifica requisiti*”, fissando la data del 18.09.2019 per partecipare alla selezione (**all. 6**).

- in data 02.09.2019 il Centro per l'Impiego di Messina pubblicava con prot. N. 29177 “...*richiesta di assunzione a tempo determinato -12 mesi di n. 100*” *Operatori Ecologici*” *livello J CCNL Utilitalia – presso L'azienda Messina Servizi Bene Comune di Messina* *modifica requisiti-errata corrige*” e modificava i requisiti per l'assunzione e confermava la



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

data del 18.09.2019 per partecipare alla selezione. **(all. 7).**

- Gli odierni istanti, tramite il sottoscritto procuratore con separate raccomandate del 03.09.2019 **(all. 8)** e del 30.09.2019 **(all. 9)** inviate a mezzo pec, tra gli altri, alla società partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa, la diffidavano “*all’applicazione obblighi derivanti dall’art. 24 comma 2 L.R. n..20/2016 - Elenco di mobilità interaziendale*”

Purtroppo anche queste diffide rimanevano prive di riscontro.

- Dopo essersi tenuta la selezione veniva pubblicata la graduatoria **(all. 10)** che escludeva tra i primi 100 candidati, anche il sig. Calabro Santi, odierno ricorrente che aveva partecipato alla selezione **(all. 11).**

- Preso atto della volontà della società partecipata di non tenere in considerazione degli obblighi previsti dall’art. 24 comma 2 L.R. n. 20/2016 si tenevano varie riunioni a cui partecipava il sindacato di riferimento FP CGIL tramite il proprio rappresentante, dott. Francesco Fucile al quale durante la seduta del 04.09.2019 veniva assicurato che la Messina Servizi Bene Comune Spa dopo aver chiesto parere al proprio legale di fiducia, in caso di riscontro positivo avrebbe proceduto all’assunzione degli odierni istanti.

- Non avendo ricevuto nessuna risposta, lo stesso segretario Generale della FP CGIL Messina formulava alla Messina Servizi Bene Comune Spa, con PEC del 21.11.2019, richiesta di accesso agli atti per ricevere copia del parere legale che la partecipata aveva richiesto ai propri legali di fiducia al fine di proseguire nell’azione di tutela dei lavoratori, ma anche tale richiesta non ha avuto nessun riscontro **(all. 12).**

- Orbene, ad oggi la Società Messina Servizi Bene Comune Spa, ha proceduto all’assunzione non solo dei 100 previsti dal bando ma è arrivata ad assumere 130 persone, senza tuttavia mai attingere all’elenco di cui all’art. 24, co 2 della L.R. 20/2016, in cui gli odierni ricorrenti sono inseriti **(all. 18).**

- Stante quanto sopra, gli odierni istanti sono stati costretti a promuovere il giudizio cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, iscritto al N. 1270/20 R.G., ed assegnato alla dott.ssa V.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Totaro. Successivamente si costituiva la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., difesa dall'avv. Carmelo MOSCHELLA, il quale eccepiva preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la giurisdizione del TAR, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di integrità del contraddittorio e nel merito evidenziava l'inammissibilità delle domande.

- Con provvedimento del 18.06.2020, Il Tribunale del Lavoro in persona della dott.ssa Valeria Totaro ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ordinando *“alla Messina Servizi Bene Comune s.p.a. di assumere i ricorrenti a tempo determinato per la durata di dodici mesi con qualifica di operatore ecologico, livello J CCNL Utilitalia, e la condanna a rimborsare loro metà delle spese del giudizio, liquidata in 2.083 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratta in favore del procuratore antistatario, avv. Ferdinando Grosso; compensa le spese per il resto” (all. 13).*

Controparte, avverso il suddetto provvedimento, ha promosso reclamo contestando l'illegittimità e contraddittorietà dell'ordinanza del Tribunale del lavoro per violazione dell'art. 19, comma I, II e IV, D. L.vo n. 175 del 2016 e carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei resistenti e sollevando la proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, L. R. n. 20 del 2016, comma IV.

Premessa la superiore ricostruzione in fatto, gli odierni reclamati costituendosi in giudizio con il presente atto si riportano a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito con il ricorso ex art. 700 c.p.c, chiedendo il rigetto del reclamo e di tutte le richieste *ex adverso* avanzate, risultando essere inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, e vanno rigettate per le seguenti ragioni:

Preliminarmente, sembra doveroso sottolineare il fatto che gli odierni reclamati costituiscono un gruppo di *ex* lavoratori della Multiservizi Spa, società a prevalente partecipazione pubblica, ridotti ormai alla totale disperazione, atteso l'atteggiamento di



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

totale chiusura sino ad oggi ingiustamente manifestato dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché dalla Messina Servizi Bene Comune Spa. La condizione degli odierni istanti costituisce, peraltro, caso assolutamente eccezionale in ambito regionale considerato che tutti i dipendenti di altre società partecipate (**all. 14**) hanno sino a oggi sempre trovato utile ricollocazione presso la stessa o altre imprese controllate attraverso i meccanismi della mobilità interaziendale, mentre gli odierni istanti - nonostante avessero lavorato ininterrottamente per la Multiservizi Spa dal 2003 fino al suo scioglimento anche con contratto a tempo indeterminato - sono stati improvvisamente privati del lavoro di ogni fonte di sussistenza con gravissime ripercussioni, anche di ordine sociale, più volte oggetto di commento da parte della stampa locale e nazionale, ed costretti ad affrontare vari giudizi per vedersi riconoscere il loro diritto al lavoro.

Le ragioni rappresentate nel ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, ribadite in tutti i verbali e gli atti di causa a cui integralmente ci si riporta e successivamente convalidate con il provvedimento di accoglimento del 18.06.2018 da parte della dott.ssa Todaro, vanno tutte confermate e con il presente atto ed a integrazione delle stesse, per la migliore intelligenza della questione, si evidenzia quanto segue.

Controparte non ha mai contestato la ricostruzione dei fatti o la documentazione depositata in sede di ricorso *ex art. 700 c.p.c.* dai ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni neanche in sede di reclamo e pertanto tutti i fatti non specificatamente contestati devono per tale motivo ritenersi provati ed acquisiti definitivamente al processo. Si rileva che in sede di reclamo non sono state riproposte tutte le eccezioni avanzate nella memoria difensiva dell'avv. Carmelo MOSCHELLA in sede di costituzione nel ricorso *ex art. 700 c.p.c.* e per tale motivo devono ritenersi rinunciate.

Risulta provato documentalmente che gli odierni istanti sono stati inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale *ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016*. Infatti la Città Metropolitana di Messina dopo aver richiesto parere all' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

della Funzione Pubblica con Determinazione n. 564 del 11.07.2019 ha istituito l'elenco di mobilità interaziendale. Lo stesso parere (prot. 52028 del 09.05.2019) emesso dall'assessorato regionale che ha come oggetto “ *L.R. 29 settembre 2016, n. 20 – art. 24 Elenco di mobilità interaziendale - Atto di indirizzo*” dopo aver richiamato i criteri per individuare i lavoratori cui è riconosciuta la possibilità di inserimento nell'elenco di mobilità interaziendale, precisa che l'espressione contenuta nel comma 2 del richiamato art. 24 “*E' costituito in ogni Ente locale*” non può che essere riferita a tutte le amministrazioni di cui al D.Lgs. N. 267/2000 ovvero “*i comuni, le province, le città metropolitane...*” come espressamente recita l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto.

Orbene, la Città Metropolitana di Messina con Determinazione n. 564 del 11.07.2019 ha provveduto ad inserire gli odierni istanti nel suddetto elenco di mobilità interaziendale avendone tutti i requisiti previsti dalla legge.

Gli stessi istanti con separate raccomandate, tutte inoltrate alla Società partecipata Messina Servizi Bene Comune S.p.A., hanno formulato formale richiesta di assunzione in quanto inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale, e quindi beneficiari delle disposizioni di cui allo stesso art. 24, della L.R. 20/2016 che espressamente prevede al comma IV che “*..le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ... che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni...*”.

La Messina Servizi Bene Comune S.p.A, nonostante ciò e le diffide inoltrate non ha mai dato riscontro alle legittime istanze degli odierni ricorrenti e sta ancora procedendo a nuove assunzioni, in difformità alle previsioni di legge, come più volte denunciato anche dalla stampa locale e di tale comportamento l'onorevole Giudice adito non potrà non tenerne conto anche in sede di regolamentazione di spese.

In data 13.05.2020 con protocollo 5524 (**all. 15**) è stato pubblicato, sul sito della MSBC



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Spa, l'avviso con cui la stessa società con delibera del Consiglio di Amministrazione di pari data ha approvato la graduatoria definitiva dei candidati del “*Bando n. 100 assunzioni operatori ecologici livello J CCNL UTILITALIA a seguito di verifica dei requisiti previsti dal Bando stesso, disponendo che i soggetti collocati in graduatoria vengano avviati alle prove pratiche*”.

Alla luce di ciò, con pec del 18.05.2020 questa difesa ha inoltrato formale richiesta di accesso agli atti alla MSBC Spa al fine “*di poter prendere visione ed estrarre copia degli atti riguardanti la graduatoria definitiva approvata con delibera del 13.05.2020 ... compresi tutti i documenti allegati ... con l'invito a farmi pervenire la graduatoria definitiva con rispettivi indirizzi di residenza, degli ultimi 16 candidati in graduatoria ... in modo da poter adempiere all'ordine del giudice*” (all. 16).

Con pec del 25.05.2020 la MSBC Spa riscontrando la superiore richiesta di accesso agli atti forniva “*l'elenco degli ultimi 16 candidati di cui alla graduatoria allegata alla delibera 13 maggio 2020*”. Anche qui è opportuno evidenziare che parte resistente fornisce un elenco parziale ed incompleto e come si può leggere nello stesso documento, si riferisce agli “*ultimi 16 candidati della graduatoria dei 122*” (scritto a penna) (all. 17), senza mai fornire nonostante le diverse richieste di accesso agli atti la graduatoria definitiva e pertanto si rinnova anche in tale sede la richiesta di produzione in giudizio della graduatoria definitiva.

Ma vi è di più, controparte infatti nonostante il provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 700 ritualmente notificato ha continuato con le procedure di assunzione come si evince dalla rassegna stampa allegata (all. 18) arrivando ad assumere altri 33 soggetti in più rispetto ai posti previsti dall'originario bando, che prevedeva soltanto 100 posti senza mai chiamare gli odierni reclamanti in aperta violazione dell'art. 24 della L.R. 20/2016 e di tale comportamento l'onorevole Giudice adito non potrà non tenerne conto anche in sede di regolamentazione di spese.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Ciò doverosamente premesso si evidenzia quanto segue.

A) Sull' illegittimità e contraddittorietà dell'ordinanza del tribunale del lavoro per violazione dell'art. 19, comma II e IV, D.L.vo n. 175 del 2016 e carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc dei resistenti.

Controparte nel proprio reclamo contesta che *“l'interpretazione che il giudice del lavoro ha dato dell'art. 24, L. R. del 29 settembre 2016 n. 20 si pone in contrasto, e certamente non è armonizzata, con l'art. 19 del D.L.vo n. 175 del 2016 (c.d. Testo Unico sulle Società partecipate).”* Ed ancora (pag 12 del reclamo ultimo capoverso) *“L'assunzione di personale attingendo da un elenco formato da un numero delimitato di persone, iscritte in base a requisiti previsti ad hoc, e non riscontrabili in altri soggetti, non appare un iter conforme al dettato dell'art. 19, seppure tale procedimento sia previsto da una norma regionale. Orbene, gli odierni istanti non hanno mai contestato la scelta discrezionale dell'amministrazione di procedere ad una selezione pubblica ma hanno sempre lamentato la violazione dell'art. 24 della L.R. 20/2016 che espressamente prevede al comma IV che “... le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ...che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni...”.*

Gli odierni reclamati sono inseriti nell'elenco di mobilità interaziendale regionale, costituito presso la Città Metropolitana di Messina, giusta Determinazione n. 564 del 11.07.2019 con cui è stato istituito l'elenco di mobilità interaziendale per i fini specificati all'art.24, comma 3 della L.R. n.20/2016, avendo i requisiti richiesti dalla predetta legge ed in particolare:

- sono stati dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di società controllata direttamente dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- hanno ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

2118 del codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge hanno fatto domanda di ammissione al suddetto bacino di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3 e sono stati in esso inseriti.

Ora, per stessa ammissione di controparte, la M.S.B.C. Spa è “*una società per azioni in house providing*” a socio unico Comune di Messina che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, la pulizia delle strade, delle spiagge, la raccolta porta a porta e altri servizi essenziali per l’ambiente, l’igiene e il decoro della città quali, la rimozione delle discariche abusive, la pulizia dei mercati, la scerbatura e la gestione dei centri di raccolta.

Quindi è MSBC Spa è una società partecipata che sta procedendo all’assunzione di nuovo personale ed è del tutto evidente che gli odierni istanti, inseriti negli elenchi di cui all’art. 24 della L.R. 20/ 2016, hanno diritto ad essere assunti dalle società controllate, direttamente o indirettamente, o dai loro enti strumentali, che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico dovendo attingere dall’elenco di cui al comma 2, dell’art. 24 della L.R. 20/2016, prima di poter procedere a nuove assunzioni.

Ebbene in sede di reclamo controparte dopo aver trascritto per intero norme di legge lamenta che “*L’assunzione di personale attingendo da un elenco formato da un numero delimitato di persone, iscritte in base a requisiti previsti ad hoc, e non riscontrabili in altri soggetti, non appare un iter conforme al dettato dell’art. 19, seppure tale procedimento sia previsto da una norma regionale.*” Arrivando ad affermare che “*Ove la Messina Servizi avesse applicato pedissequamente l’art. 24 della legge regionale, così come richiesto da controparte ed avallato dal tribunale del lavoro, attingendo semplicemente da una graduatoria ristretta e dai requisiti ben delimitati, i relativi contratti sarebbero stati nulli, stante la violazione dell’art. 19, comma IV, del D.L.vo n. 175 del 2016*”.

Omette però di riferire che lo stesso art. 19 del D.Lvo n. 175 del 2016 al comma 8 prevede espressamente che “*Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale”

Il principio fatto proprio dal giudice del cautelare, è conforme a quanto statuito dal T.A.R. Basilicata sez. I - Potenza, con sentenza del 23/09/2015, n. 607 ha statuito che “*Dall'art. 30 comma 2 bis, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui le Amministrazioni, prima di procedere all'indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità esterna del personale di altre Amministrazioni pubbliche, si desume agevolmente la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità esterna rispetto alle selezioni concorsuali e perciò anche rispetto allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate e tale prevalenza della mobilità rispetto al concorso ed allo scorrimento della graduatoria non risulta illogica, dal momento che risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa preferire l'utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell'esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, e perché si tratta di un lavoratore già stabilmente inserito nell'organizzazione della Pubblica amministrazione”.*

Inoltre, controparte stessa ha riconosciuto tra le altre cose che “... *la Messina servizi Bene Comune è una società in House providing con socio unico a capitale interamente pubblico e che pertanto a detta società, si applicano le previsioni del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) con l'applicabilità dell'art 18 e 25 del D. Lgs 175/2016 che regola la fattispecie in esame”.* Orbene il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016) è stato integrato a giugno 2017



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

con l’emanazione di un decreto correttivo (D. Lgs n. 100/2017), resosi necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016. Le disposizioni del Testo Unico in tema di gestione del personale (articoli 19 e 25) prevedono una disciplina unitaria per tutte le società a controllo pubblico (escluse le società quotate), tramite una importante opzione di sistema, disponendo che, salvo eccezioni, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le leggi sul lavoro privato, incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali. L’eccezione più rilevante riguarda le modalità di assunzione poiché le società devono stabilirne con propri provvedimenti i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del Testo Unico del pubblico impiego (D. Lgs n. 165/2001). Ma già l’articolo 18 della legge n. 112/2008 aveva dettato norme in tema di selezione, ponendo rilevanti limiti alla libertà di azione delle società. Lo stesso articolo 25, comma 4 nella vecchia formulazione (prima della modifica) poneva il divieto per le società partecipate di procedere ad assunzioni fino al 30 giugno 2018, se non attingendo agli elenchi del personale eccedente gestiti dalle regioni. Ma vi è di più, lo stesso art. 25 al comma 2 del D. Lgs 175/2016, in cui controparte individua la disciplina applicabile al nostro caso, statuisce che *“Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità’ in ambito regionale, ... tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate”*. Quindi anche in questo caso, applicando la normativa invocata da controparte, ovvero il D. Lgs 175/2016, gli odierni reclamati hanno il diritto di essere assunti dalla società reclamate.

Lo stesso giudice dott.ssa Totaro, nel provvedimento oggi reclamato a pag. 3 riconosce che *“... la superiore disposizione imperativa (art. 24 della l.r. del 29 settembre 2016 n. 20) - posteriore e più favorevole per i lavoratori - appare, anche in ragione della sua specialità, certamente applicabile alla convenuta quale società in house costituita dal Comune di*



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Messina per la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, con socio unico e a capitale interamente pubblico; e risulta peraltro ispirata dalla stessa ratio sottesa al principio del riassorbimento di cui agli artt. 19, comma 8, e 25 del D.lgs. n. 175/2016”.

Alla luce di ciò priva di fondamento risulta la censura sulla presunta contraddittorietà dell'ordinanza del tribunale del lavoro per violazione dell'art. 19, comma II e IV, D.L.vo n. 175 del 2016.

Controparte lamenta inoltre la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dei resistenti poiché non hanno partecipato alla selezione ed arrivando ad affermare che “... solo il sig. Santi Calabrò vi ha partecipato e non è stato selezionato perché non possedeva i requisiti previsti dal bando (l'età era superiore ai 40 anni).”

Fermo restando che il bando prevedeva (vedasi All. 7) tra i requisiti “età compresa tra 18 ed i 40 anni (compresa ogni elevazione di legge)” e quindi il Calabrò nato in data 01.12.1978 rientrava perfettamente nel 40 anno di età in quanto il bando è stato pubblicato il 19.08-02.09.2019, tant'è vero che il Calabrò non è stato escluso per superati limiti di età come si evince dalla graduatoria allegata ma si è posizionato al n. 1846 (all. 19).

Ma vi è di più, controparte dimentica che nella stessa memoria difensiva al ricorso 700 c.p.c., come rilevato dallo stesso giudice del cautelare, ha riconosciuto implicitamente le ragioni degli stessi ricorrenti quando a pag. 10 della memoria riporta che “... nell'ipotesi in cui dovesse sussistere la fondatezza del diritto azionato uno solo di essi (il Sig. SALVATORE PANTÈ) avrebbe i requisiti previsti dal bando per potere partecipare alla selezione, ovvero quello relativo all'età minima”.

Al contrario di quello che afferma la reclamante, bisogna evidenziare che i soggetti che hanno i requisiti previsti dal bando a differenza di quanto sostenuto da controparte sono i sig.ri Salvatore Pantè, Caterina Spinella e Calabrò Santi che ha persino partecipato alla selezione come già detto, senza alcun esito a lui favorevole.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Alla luce di ciò controparte mente sapendo di mentire quando afferma a pag 18 del reclamo che “... *Il bando esitato dalla reclamante prevedeva quali requisiti, tra l'altro, non solo l'idoneità fisico e psico-attitudinale richieste dalle norme vigenti per l'espletamento delle mansioni di operatore ecologico, ma anche un'età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni. Si trattava di un requisito che mancava alla totalità dei richiedenti (eccetto il sig. Pantè).*”

Inoltre, risulta al quanto singolare la presenza di un limite di età (40 anni) inserito nel bando per un posto di lavoro a tempo determinato di soli 12 mesi che ha il sapore di una “beffa” in quanto gli odierni istanti per la maggior parte hanno un età di poco superiore al suddetto limite anagrafico che risulta particolarmente iniquo in considerazione della particolare situazione della disoccupazione che investe drammaticamente fasce di età oltre i 40 anni.

Per di più come rilevato dal Giudice della fase cautelare “... *al fine di non frustrare la finalità dell'art. 24, c. 4, cit. e non essendo stata in alcun modo dimostrata dalla convenuta l'astratta incompatibilità dell'età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, livello J - deve ritenersi che l'assunzione degli iscritti nell'elenco di mobilità interaziendale potesse essere legittimamente subordinata solo alla verifica, in concreto, dell'idoneità specifica del singolo lavoratore (qui indiscussa), a prescindere dalla sua anzianità anagrafica;*”

Bisogna rilevare che anche in fase di reclamo controparte non dà alcuna motivazione valida sul punto (astratta incompatibilità dell'età superiore ai 40 anni con lo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico, livello J) ma si limita ad enunciare il laconico principio secondo il quale dato che “...*l'assunzione riguardava la figura di operatore ecologico, l'età richiesta doveva garantire una piena efficienza fisica, normalmente riscontrabile nelle persone al di sotto dei quaranta anni...*”.

Quindi secondo questo ragionamento di controparte si arriva alla conseguenza assurda che



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

gli odierni istanti, per il semplice fatto che hanno un età di poco superiore ai 40 anni non hanno “*una piena efficienza fisica*” e quindi non possono svolgere per 12 mesi il lavoro di operatore ecologico!!!

Fermo restando quanto sopra gli odierni reclamati contestano la violazione dell’art. 24 della L.R. 20/2016 che al comma 4 recita espressamente: “*Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ... che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni*”. Dallo stesso tenore della norma è chiaro che gli odierni istanti dovevano essere assunti dalla MSBC Spa senza passare da nessuna selezione e/o procedura concorsuale in quanto la società resistente “*prima di poter procedere a nuove assunzioni*” doveva attingere dall’elenco di mobilità interaziendale previsto dal comma 2 della legge Regionale 20/2016. Tale principio è stato pienamente recepito dal giudice di prime cure che nel provvedimento oggi reclamato dalla MSBC Spa dichiara che l’art. 24 della L.R. 20/2016 “*... nell'imporre un vero e proprio obbligo di preventiva chiamata degli iscritti nelle liste di mobilità, non sembra attribuire alle controllate (che, come chiarito, sono soggetti che agiscono iure privatorum) una potestà discrezionale nella scelta delle modalità di copertura del posto, sicché i lavoratori interessati che censurino la decisione di avviare una procedura selettiva invece di attingere da dette liste vantano non già una mera posizione di interesse legittimo, ma un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, tant'è che anche per tale ragione la controversia in esame risulta conoscibile da questo giudice.*

Anche per queste ragioni, pertanto, priva di pregio si appalesa anche l’eccezione sollevata di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. degli odierni reclamati.

B) Sulla proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, L. R. n. 20 del 2016, comma IV.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Totalmente infondata, pretestuosa, dilatoria nonché inammissibile si appalesa la proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, L. R. n. 20 del 2016, comma IV; con la richiesta *“che il Decidente rimetta gli atti alla Corte Costituzionale, ex art. 23, L. Cost. n. 87 del 1953, visto che, a parere di questa difesa, tale comma, presenta molteplici profili di incostituzionalità”*.

Infatti tale richiesta è inammissibile oltre che infondata sotto molteplici profili:

- Controparte sostiene a sostegno della superiore eccezione che *“l'art. 24, comma IV, si pone in contrasto l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, nei commi I, II e IV. Il c.d. T.U. sulle società partecipate ha dato attuazione alla delega governativa prevista dall'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Trattasi pertanto di una norma interposta la cui violazione integra, a sua volta, i precetti costituzionali previsti agli artt. 3, comma II, 76, 97, comma I, 117, comma secondo, lett. e) e lettera l)”*. Orbene l'art. 24, comma IV della L.R. n. 20/2016 non può essere assolutamente considerata norma interposta a differenza di quello che sostiene controparte, tali essendo solo le leggi di esecuzione dei trattati vincolanti la legislazione ordinaria (art. 117 c. 1 Costituzione: ad es., la legge italiana di esecuzione della C.E.D.U.). Quindi sono fonti-norme interposte tra la Costituzione e leggi ordinarie, laddove la legge ordinaria sia oggetto del giudizio di legittimità costituzionale perché ritenuta contrastante con il principio costituzionale del rispetto degli obblighi internazionali come specificati/attuati/integrati dalla legge di esecuzione. Alla luce di ciò del tutto infondata si rileva l'eccezione sollevata.

- La reclamante afferma inoltre, a pag 20 del proprio libello introduttivo che *“La Regione ha legiferato in un ambito nel quale non aveva la relativa potestà. Sia perché la materia è stata delegata al governo ma, più a monte, perché trattasi di competenza esclusiva statale rientrando nell'alveo dei servizi pubblici economici.”* Orbene a mente dell'art. 134 della Costituzione non può essere sollevata alcuna questione che riguarda il



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

riparto di competenze fra Stato e Regioni, che diversamente può essere proposta solo in via principale e non di certo in via incidentale; quindi anche sotto questo profilo la proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale è assolutamente inammissibile.

- La reclamante a pag. 21 continua ad asserire che “... *il disposto si pone come norma interposta che tutela il rispetto del precetto costituzionale previsto nell’art. 97, comma I, a tenore del quale nei pubblici uffici devono essere assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione*”. Orbene nel nostro caso non vi è alcuna violazione dell’art. 97 della Costituzione per il semplice motivo che le società partecipate non sono equiparabili *tout court* alle pubbliche amministrazioni quindi anche qui risulta assolutamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

- Infine controparte a pag. 22 afferma che “... *si assume come norma della Costituzione ulteriormente violata, l’art. 3, comma II, in quanto solo il rispetto dei canoni previsti dall’art. 19, comma II e del suo rinvio all’art. 35, comma III, della legge n. 165/2001, garantisce che le assunzioni avvengano nel rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici*”. Ora questa difesa non riesce a capire come venga violato l’art. 3 comma 2 della Costituzione che testualmente recita: *E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.*

Priva di pregio risulta altresì l’affermazione di controparte che “... *l’applicazione indiscriminata dell’art. 24 produce effetti distorsivi nel mercato del lavoro (basti solo pensare all’odierna fattispecie nella quale su 16 ricorrenti, che richiedono l’assunzione, ben 15 appartengono al genere maschile...*”. Tale eccezione risulta essere assolutamente inconferente, trattandosi di una circostanza assolutamente contingente il dato che gli



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

odierni istanti siano per la maggior parte di sesso maschile e che sicuramente non ne costituisce una colpa.

Per tutti questi motivi si rileva l'infondatezza e assoluta pretestuosità della sollevata proposizione incidentale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, L. R. n. 20 del 2016, comma IV.

C) Sulla Riforma dell'ordinanza del Tribunale, anche nella parte che ha regolato le spese di lite;

Il provvedimento di accoglimento del cautelare viene reclamato da controparte anche nella parte in cui ha condannato la Messina Servizi Bene Comune Spa al pagamento delle spese di lite per *"... la parziale novità delle questioni giustifica la compensazione per metà delle spese processuali nei rapporti con la società soccombente, la quale va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti della restante parte, che si liquida – considerati il valore, l'attività svolta e il numero dei soggetti patrocinati - in 2.083 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.; invece, nei rapporti con i controinteressati, evocati in giudizio iussu iudicis, attese le ragioni della decisione è giusto che le spese vengano compensate per intero... "*.

Sul punto è obbligo di questa difesa evidenziare che le spese di giudizio sono state correttamente poste a carico della Messina Servizi Bene Comune Spa a motivo della sua soccombenza nella lite, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. Inoltre il Tribunale ha correttamente applicato il D.M del 10.03.2014 n. 55 quantificando le spese di giudizio in funzione dei parametri previsti.

Vi è un pregiudizio imminente, grave e irreparabile che deriva dalla perdita della possibilità di ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione dell'età dei reclamati e delle loro condizioni economiche tutti disoccupati in cerca di lavoro come attestato dai certificati rilasciati dai centri per l'impiego e versati in atti. **(all. 20).**



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

Ed invero gli istanti, a causa dell'esclusione dal diritto, riconosciuto per legge, di potere transitare nei bacini di mobilità, sarebbero privati oltre che della possibilità di essere riqualificati professionalmente e riconvertiti, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo. Gli odierni istanti, infatti, sono costretti ad uno stato di inoccupazione e incertezza per il futuro tale da incidere negativamente sul loro equilibrio psico-fisico, nonché sui rapporti affettivi e sulle relazioni sociali e familiari. Risulta palese come i reclamati necessitino di una fonte reddituale per far fronte alle proprie esigenze di vita ed a quelle dei propri cari ed a una prospettiva di vita e di lavoro dignitoso stante il la loro situazione reddituale come attestato dalle certificazioni rilasciate dall'agenzia delle Entrate e depositate nel fascicolo del cautelare (vedasi nota di deposito del 10.06.2020 del ricorso *ex art. 700*).

In definitiva, palesemente errate dilatorie e prive di pregio appaiono le motivazioni poste da controparte a sostegno del gravame.

Alla luce di ciò, il reclamo *ex adverso* proposto e per cui è causa, risulta inammissibile e comunque infondato, va rigettato con la conferma dell'ordinanza impugnata e la condanna alle spese di lite del reclamante, il quale va pure condannato al risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.* tenuto conto della pervicacia con cui insiste in richieste assolutamente prive di fondamento sostanziale e giuridico anche in considerazione dello stato di bisogno in cui versano gli odierni reclamati.

Per tutte le suesposte ragioni gli odierni istanti, come sopra rappresentati e difesi, nel riproporre espressamente, tutte le domande ed eccezioni già formulate con il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, chiedono che

PIACCIA AL TRIBUNALE

respinta ogni contraria domanda, difesa ed eccezione

1) dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione perché infondato il reclamo per cui è causa e per l'effetto confermare



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

l'ordinanza emessa in esito al ricorso *ex art. 700 c.p.c.* pronunciata nel procedimento NRG 1270/2020 il 18.06.2020 comunicata alle parti in pari data con ogni conseguente determinazione anche in ordine alla conferma dell'ordinanza impugnata;

- 2) Ordinare alla società resistente di esibire in giudizio la graduatoria definitiva, oggetto di esplicita richiesta di accesso agli atti;
- 3) Condannare la reclamante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- 4) Con condanna di parte reclamante al pagamento di spese e compensi di lite da liquidarsi in misura sanzionatoria in considerazione della pretestuosità del reclamo da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario *ex art.93 c.p.c.*.

Salvo ogni altro diritto.

Si producono in allegato:

1. Parere alla Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
2. Determinazione n. 564 del 11.07.2019 istituzione elenco di mobilità interaziendale - art. 24, comma 2 della L.R. n.20/2016;
3. Legge Regionale n. 20/2016 art. 24;
4. Raccomandate richiesta di assunzione inoltrate alla Società partecipata Messina Servizi Bene Comune S.p.A.;
5. Nota del 19.08.2019 del Centro per l'Impiego di Messina prot. N. 27511;
6. Nota del 30.08.2019 del Centro per l'Impiego di Messina prot. N. 28845;
7. Nota 02.09.2019 il Centro per l'Impiego di Messina prot. N. 29177;
8. Diffida del 03.09.2019 inviata per pec con relativa attestazione di consegna;
9. Diffida del 30.09.2019 inviata per pec con relativa attestazione di consegna;
10. Graduatoria;
11. Domanda partecipazione alla selezione sig. Calabro Santi;
12. Richiesta di accesso agli atti;
13. Provvedimento accoglimento ricorso *ex art. 700 c.p.c.* del 18.06.2020;



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

14. Articoli Stampa;
 15. Avviso del 13.05.2020 protocollo 5524 pubblicato sul sito della MSBC Spa;
 16. Richiesta accesso agli atti inoltrato tramite pec del 18.05.2020;
 17. Pec del 25.05.2020 della MSBC Spa ha riscontrato richiesta di accesso agli atti e fornito “elenco degli ultimi 16 candidati di cui alla graduatoria allegata alla delibera 13.5.2020”;
 18. Rassegna Stampa 19.07.2020;
 19. Graduatoria partecipanti al bando MSBC Spa;
 20. Certificati disoccupazione odierni ricorrenti.
- Messina lì, 28.07.2020

Avv. Ferdinando GROSSO





TRIBUNALE DI MESSINA

Prima sezione civile

VERBALE DI UDIENZA COLLEGIALE

Il giorno 30 del mese di luglio dell'anno 2020 all'udienza collegiale tenuta dal:

PRESIDENTE DR. Busalito

Giudice / Consigliere DR. Modio

Giudice / Consigliere DR. Doppino

iscritta al n. RG. 2819/2020

Con l'assistenza del cancelliere Giovanna Scudicè

E' / Nessuno è comparso, per la parte attrice:

Alle ore 12:00 sono comparso l'on. Francis per
la Messimo servizi e per i reclamisti, l'on. F.
Costo.

Il Collegio

d'ora innanzi assiste nella decisione.

Il Collegio

E' / Nessuno è comparso per parte convenuta:

Rilevato che non vi è prova dell'adempimento del
contraddittorio non avendo parte reclamante
prodotta la contestazione delle notifiche effettuate
su cui dell'art. 140; Rilevato altresì che è
stata effettuata tardivamente la notifica a
Dunetta Sarnocè

P. Q. U.

Concede termine a parte reclamante fino al 20/08/2020
per rimuovere la notifica nei confronti di Dunetta Sarnocè
e viceversa del 03/09/2020, onchè per produrre la
prova delle altre notifiche.

/

✓ Visto l'art. 221 d. l. n. 47 del 2020 dispone che detta
volente si svolga nelle forme della trattativa
per iscritto.

Romente alle parti ed entro gg. 5 da oggi possono
chiedere che si proceda alla trattativa orale della
predetta volente.

Assegno termine fino a gg. 5 prima del 03/09/2020
per il deposito di note sostitutive della proposta in
volente chiedendo che il monente deposito di note
verrà inteso nell'art. 309 c.p.c.

Il Conelless



Il Presidente
Uscio

AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
 Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
 Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
 PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO***IN COMPOSIZIONE COLLEGGIALE***

N.R.G. 2819/2020 – ud. 03.09.2020 – Relatore Dott.ssa: G. Bellino

NOTE UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA

Per i ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando GROSSO

c o n t r o

Messina Servizi Bene Comune Spa rappresentata dall'avv. Alessandro FRANCIO'

* * * * *

- Gli odierni ricorrenti, con le presenti note ai fini della prossima udienza a “*trattazione scritta*” riportandosi integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e nel contestare tutte le domande difese ed eccezioni *ex adverso* spiegate con il reclamo ex art. 669 *terdecies* nonché con l’istanza di differimento udienza depositata in data 14.08.2020 ribadiscono quanto segue. Preliminarmente, sembra doveroso sottolineare il fatto che gli odierni reclamati costituiscono un gruppo di *ex* lavoratori della Multiservizi Spa, società a prevalente partecipazione pubblica, ridotti ormai alla totale disperazione, atteso l’atteggiamento di totale chiusura sino ad oggi ingiustamente manifestato dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, nonché dalla Messina Servizi Bene Comune Spa. La condizione degli odierni istanti costituisce, peraltro, caso assolutamente eccezionale in ambito regionale considerato che tutti i dipendenti di altre società partecipate (**doc. 1**) hanno sino a oggi sempre trovato utile ricollocazione presso la stessa o altre imprese controllate attraverso i meccanismi della mobilità interaziendale, mentre gli odierni istanti - nonostante avessero lavorato ininterrottamente per la Multiservizi Spa dal 2003 fino al suo scioglimento anche con contratto a tempo indeterminato - sono stati improvvisamente privati del lavoro di ogni fonte di sussistenza con gravissime ripercussioni, anche di ordine sociale, più volte oggetto di commento da parte della stampa locale e nazionale, ed costretti ad affrontare vari giudizi per vedersi riconoscere il loro diritto al lavoro.



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

- Sull'istanza di differimento udienza si ci si oppone stante il fatto che la richiesta risulta essere dilatoria ed inoltre si rileva che i contro interessati (ultimi 16 della graduatoria dei 122 così come individuati dalla MSBC Spa con pec 25.05.2020 già depositata nel fascicolo del cautelare **doc .2**) per stessa ammissione della controparte sono stati tutti assunti dalla MSBC Spa. Quest'ultima infatti nonostante il provvedimento di accoglimento del ricorso ex art. 700 ritualmente notificato, ha continuato con le procedure di assunzione arrivando ad assumere altri 33 soggetti in più rispetto ai posti previsti dall'originario bando, che prevedeva soltanto 100 posti senza mai chiamare gli odierni reclamanti in aperta violazione dell'art. 24 della L.R. 20/2016 e di tale comportamento l'onorevole Giudice adito non potrà non tenerne conto anche in sede di regolamentazione di spese.

- Infine controparte contesta tra l'altro la presunta carenza dei requisiti richiesti tra cui l'età minore di 40 anni "... *Il bando esitato dalla reclamante prevedeva quali requisiti, tra l'altro, non solo l'idoneità fisico e psico-attitudinale richieste dalle norme vigenti per l'espletamento delle mansioni di operatore ecologico, ma anche un'età compresa tra i 18 anni ed i 40 anni. Si trattava di un requisito che mancava alla totalità dei richiedenti (eccetto il sig. Pantè).*" Fermo restando a quanto già argomentato sul punto in sede di comparsa si ribadisce, che i ricorrenti contestano la violazione dell'art. 24 della L.R. 20/2016 che al comma 4 recita espressamente: "*Le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ... che sulla base dei propri piani industriali evidenziano carenze di organico devono attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni*". Dallo stesso tenore della norma è chiaro che gli odierni istanti dovevano essere assunti dalla MSBC Spa senza passare da nessuna selezione e/o procedura concorsuale in quanto la società resistente "*prima di poter procedere a nuove assunzioni*" doveva attingere dall'elenco di mobilità interaziendale previsto dal comma 2 della legge Regionale 20/2016. Ma vi è di più, infatti come riportato



AVV. FERDINANDO GROSSO

STUDIO LEGALE GAZZARA
Via Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 MESSINA
Tel. 090718454 e Fax 090 6781078
PEC: avvferdinandogrosso@pec.giuffre.it

dagli organi di stampa (doc. 3) il Tribunale del Lavoro di Messina sul ricorso ex art 700 (NRG 512/2020 Cannà Giuseppe / MSBC Spa che ci si riserva di depositare) si è espresso favorevolmente al ricorrente giudicando discriminatorio il limite di età di 40 anni posto in un bando per un lavoro a tempo determinato.

Per tutte le ragioni esposte in atti di causa, con particolare riferimento alla che qui devono intendersi per intero riportate e trascritte, si insiste nelle conclusioni già formulate nel comparsa di costituzione depositata in data 28.07.2020 ed in particolare nella decisione del reclamo anche in considerazione dello stato di bisogno in cui versano gli odierni reclamati.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. Rassegna stampa;
2. Pec del 25.05.2020 della MSBC Spa ha riscontrato richiesta di accesso agli atti e fornito “*elenco degli ultimi 16 candidati di cui alla graduatoria allegata alla delibera 13.5.2020*”.
3. Articolo Gazzetta del Sud Agosto 2020.

Messina li, 28 agosto 2020

Avv. Ferdinando GROSSO



TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO
in composizione collegiale

Rg n. 2819/2012 – relatore dott. Bellino – ud. 03.09.2020

NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA

nell'interesse della **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.p.A.**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* arch. Giuseppe Lombardo, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Franciò, elettivamente domiciliata come in atti *reclamante*

CONTRO

i sigg.ri: **Antonino Spadaro, Pietro Certo, Fabio Antonio Russo, Antonio Lo Presti, Luigi Dalia, Vincenzo Crisafulli, Salvatore Cacciola, Biagio Galli, Giuseppe Pio Mondello, Caterina Spinella, Salvatore Torre, Salvatore Pantè, Roberto Isgrò, Antonio Bilardo, Marcello Oddamo, Santi Calabrò**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Grosso, elettivamente domiciliati come in atti *reclamati*

* * *

lo scrivente avvocato si riporta integralmente ai propri atti difensivi. Contesta altresì che il reclamato non ha documentato la corretta notifica del ricorso, ad integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutti i controinteressati, così come disposto dalla dott.ssa Totaro. E tale omissione invalida integralmente l'ordinanza reclamata.

Con separato deposito telematico lo scrivente ha allegato la rinotifica nei confronti del sig. **Lunetta Samuele** perfezionatasi, ai sensi dell'art. 143 cpc, così come disposto dall'ultima ordinanza del Collegio.

La precedente ordinanza del Collegio onerava la Messinaservizi a documentare anche la precedente notifica del reclamo e del pedissequo provvedimento, avvenuta in data 8 luglio u.s., ai controinteressati. A tal proposito lo scrivente ha depositato gli avvisi di ricevimento pervenuti ai signori: **Maria Chiarello, Tindara Cannizzaro, Carmelo Veneziano, Davide Andaloro, Veronica**



Valentina Calì, Alessio Indelicato, Veronica Fleri, Sebastiano Parisi, Salvatore Sturniolo. Ma non risultano ancora pervenuti gli avvisi di ricevimento, tesi a documentare il perfezionamento delle notifiche (sempre datate 08.07.2020) nei confronti dei signori: Salvatore AMMO; Giuseppe TORCIVIA; Francesco MONFORTE, avvenute ai sensi dell'art. 140 cpc.

Inoltre, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica effettuata in data 8 luglio nei confronti di uno dei controinteressati, Andrea SUMMA, avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc, non è stato consegnato per irreperibilità del destinatario.

Nelle more del giudizio, ed in particolare a partire dal 3 agosto u.s., tutti i controinteressati sono stati assunti dalla MSBC (come da nota versata in atti) e dunque sarebbe possibile e (si auspica) più agevole notificare il reclamo ed il pedissequo decreto presso la sede di lavoro ai controinteressati per i quali al momento non si può documentare l'avvenuta notifica ed anche al sig. Summa la cui notifica ex post non si è perfezionata.

Pertanto la Messina Servizi Bene Comune spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il presente verbale

CHIEDE

all'Ill.mo Collegio adito, che il reclamo venga accolto, sia per i motivi spiegati nel predetto atto; sia perché il reclamato non ha dimostrato, almeno sino ad ora, di avere integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati e ciò invalida l'ordinanza reclamata.

Ove il Collegio lo ritenesse necessario, l'istante chiede un brevissimo rinvio al fine di rinotificare il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione udienza nei confronti dei signori: Salvatore AMMO; Giuseppe TORCIVIA; Francesco MONFORTE; Andrea SUMMA presso la loro sede di lavoro.

Messina 28 agosto 2020

Avv. Alessandro Franciò



**Avv. Alessandro Franciò
Viale Bocchetta n. 43
98122 - Messina**

**AVVISO NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB DELLA MESSINA SERVIZI BENE COMUNE SPA
PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

In esecuzione di quanto disposto all'udienza del 3 settembre 2020, trattata ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge n. 27/2020 e s.m.i., dal Tribunale di Messina, sez. lav. in composizione collegiale, nel reclamo ex art. 669 terdecies cpc, rubricato al n. 2819/2020 introdotto dalla Messinaservizi Bene Comune spa, contro i sigg.ri: Antonino Spadaro, Pietro Certo, Fabio Antonio Russo, Antonio Lo Presti, Luigi Dalia, Vincenzo Crisafulli, Salvatore Cacciola, Biagio Galli, Giuseppe Pio Mondello, Caterina Spinella, Salvatore Torre, Salvatore Pantè, Roberto Isgrò, Antonio Bilardo, Marcello Oddamo, Santi Calabrò, rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Grosso

Il sottoscritto, avv. Alessandro Franciò (cod. fisc. FRNLSN73D17F158E, tel./fax 090-9431408, Pec avvalessandrofranciò@pec.giuffre.it), con studio legale in Messina, viale Bocchetta n. 43, procuratore di Messinaservizi Bene Comune spa (P.I. 03459080838), in persona del legale rappresentante pro tempore

AVVISA

- che con ricorso ex art. 700 cpc e pedissequo provvedimento depositato il 2 marzo 2020 ed indi notificato, i ricorrenti come sopra epigrafati premettevano di essere stati dipendenti della Multiservizi Spa, società partecipata della Provincia Regionale di Messina e di essere stati inseriti nell'elenco di Mobilità Interaziendale ex art. 24 comma 2 L. R. 20/09/2016 istituito dalla Città Metropolitana di Messina con Determinazione n. 564 del 11.07.2019.

Essi premettevano altresì che:

- con nota prot. n. 9237 del 13 agosto 2019 la Messinaservizi Bene Comune s.p.a. aveva chiesto al Centro per l'Impiego di Messina l'avviamento a selezione di 100 operatori ecologici, livello J CCNL Utilitalia, per l'assunzione con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi.

- con nota prot. n. 27511 del 19 agosto il Centro per l'Impiego di Messina emanava un primo avviso e con nota prot. n. 28845 del 30 agosto approvava il bando definitivo.

- conclusa la fase preselettiva, il 28 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della società approvava l'elenco "provvisorio" di 122 candidati utilmente inseriti in graduatoria, dando il via alla fase successiva della selezione per i primi 30.

- il 13 maggio 2020 veniva pubblicata la graduatoria con avvio delle prove pratiche finalizzate all'assunzione.

Gli ex dipendenti della Multiservizi spa precisavano di avere diffidato la società partecipata *"all'applicazione obblighi derivanti dall'art. 24 comma 2 L.R. n. 20/2016 - Elenco di mobilità interaziendale"* con raccomandate del 03.09.2019 e del 30.09.2019, quando ancora la procedura di assunzione era in itinere.

Essi avevano contestato il fatto che il bando pubblicato dal Centro per l'Impiego di Messina su richiesta dell'azienda partecipata Messina Servizi Bene Comune Spa inerente l'avvio della procedura di reclutamento per l'assunzione di nuovo personale, non tenesse conto, tra i requisiti richiesti dall'Ente assumente, degli obblighi previsti dall'art. 24 comma 2 L.R. n. 20/2016 rubricato *"Disposizioni Elenco di mobilità interaziendale"*, chiedendo, di contro, che fossero rispettati gli obblighi di assunzione dei soggetti iscritti nell'elenco art. 24 comma 2, stessa legge, che espressamente prevedeva al comma IV che *"..le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.,che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di*

organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall'elenco di cui al comma 1, prima di procedere a nuove assunzioni.”.

Le controparti lamentavano che la Società Messina Servizi Bene Comune Spa, stesse procedendo all'assunzione di nuovo personale, *“senza tuttavia mai attingere all'elenco di cui all'art. 24, co 2 della L.R. 20/2016, in cui gli odierni ricorrenti sono inseriti”.*

Aggiungevano, infine, che l'unico soggetto che figurava nell'elenco ex art. 24 comma 2 (Santi Calabrò) e che aveva partecipato al bando era stato escluso.

E così proponevano ricorso ex art. 700 cpc contestando la violazione dell'art. 24, L.R. 20 del 2016.

Nel giudizio portante il numero di R.G. 1270/20, ed assegnato alla dott.ssa Totaro, si costituiva la Messinaservizi Bene Comune S.p.A., sotto il ministero dell'avv. Carmelo Moschella, il quale eccepiva preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la giurisdizione, di contro, del Tar competente.

Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancanza di integrità del contraddittorio.

Anche nel merito la Messinaservizi evidenziava l'inammissibilità delle domande in quanto le parti ricorrenti avevano chiesto al Giudice del lavoro di *«disporre l'assunzione degli odierni ricorrenti da utilizzare dalla Messina Servizi Bene Comune Spa attingendo dall'elenco di mobilità, di cui all'allegata produzione documentale, ex art. 24, comma 1 della L.R. 20/2016»*. Chiedendo in sostanza al tribunale di sostituirsi indebitamente all'Amministrazione e di prendere al suo posto le *valutazioni discrezionali della PA, valutazioni **rimesse esclusivamente al pubblico datore di lavoro**, il quale, nella scelta degli aspiranti cui attribuire incarichi dirigenziali, è pur sempre dotato di un'ampia potestà discrezionale*». (Cassazione civili sez. lav., 18.10.2019, n. 26615; Cassazione civile sez. lav., 07.08.2013, n. 18836);

- che nel giudizio di primo grado la dott.ssa Totaro ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ultimi 16 candidati ammessi alla selezione vale a dire i signori: Salvatore AMMO, Samuele LUNETTA, Andrea SUMMA, Carmelo VENEZIANO, Maria CHIARELLO, Davide ANDALORO, Veronica Valentina CALIÒ, Giuseppe TORCIVIA, Sebastiano PARISI, Tindara CANNIZZARO, Alessio INDELICATO, Veronica FLERI, Salvatore STURNIOLO, Francesco MONFORTE, Andrea Iannello e Giuseppe Multari;
- che, con ordinanza del 18 giugno 2020, il tribunale del lavoro accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. ordinando *“alla Messinaservizi Bene Comune s.p.a. di assumere i ricorrenti a tempo determinato per la durata di dodici mesi con qualifica di operatore ecologico, livello J CCNL Utilitalia, e la condanna a rimborsare loro metà delle spese del giudizio, liquidata in 2.083 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratta in favore del procuratore antistatario, avv. Ferdinando Grosso; compensa le spese per il resto”*.
- che in data 2 luglio 2020 la Messinaservizi Bene Comune spa, sotto il ministero dell'attuale difensore, depositava telematicamente reclamo, ex art. 669 terdecies cpc, avverso la superiore ordinanza contestandone integralmente il contenuto;
- che per il superiore reclamo, iscritto con il n. di R.G. 2819/2020, veniva designato quale giudice relatore la dott.ssa Bellino e fissata, per la comparizione delle parti, la prima udienza per il 30 luglio 2020;
- che il reclamo ed il pedissequo provvedimento veniva notificato ai resistenti presso la pec dell'avv. Ferdinando Grosso ed ai controinteressati, signori Iannello e Multari, costituitisi nella prima fase del giudizio, tramite pec inviata ai rispettivi

procuratori avvocati Orazio Carbone e Antonio Buongiorno in data 7 luglio 2020, mentre agli altri controinteressati la notifica veniva effettuata con modalità cartacea tramite ufficiale giudiziario in data 8 luglio 2020;

- che all'udienza del 30 luglio 2020 lo scrivente avvocato dichiarava che la notifica ad uno dei controinteressati (Lunetta Samuele) non era certamente andata a buon fine, mentre non vi era ancora notizia dell'esito delle altre notifiche effettuate tutte ai sensi dell'art. 140 cpc;

- che, all'esito dell'udienza, il Collegio onerava il reclamante alla rinotifica del reclamo al sig. Lunetta, concedendo termine sino al 20 agosto 2020 ed onerandolo di produrre la prova delle altre notifiche, con rinvio della causa al 3 settembre 2020, da tenersi con le forme della trattazione per iscritto ai sensi dell'art. 221, L. 77 del 2020;

- che lo scrivente effettuava la notifica al sig. Lunetta Samuele in data 7 agosto 2020 e la stessa si perfezionava ai sensi dell'art. 143 cpc. Successivamente, con nota di deposito del 28 agosto 2020, oltre alla prova della suddetta notifica, venivano depositate le copie degli avvisi di ricevimento relative alle notifiche effettuate a Veronica Valentina Calì, Carmelo Veneziano, Alessio Indelicato, Veronica Fleri; Andaloro Davide, Tindara Cannizzaro, Maria Chiarello, sig. Summa Andrea (la cui notifica si evidenziava non essere andata a buon fine) e la nota prot. n. 10798 del 21.08.2020 di Messinaservizi Bene Comune spa con allegato elenco delle assunzioni dei controinteressati a partire dal 3 agosto 2020.

- con note di trattazione depositate telematicamente, datate sempre il 28 agosto 2020, lo scrivente chiedeva che il Collegio,

ove lo avesse ritenuto opportuno, lo autorizzasse a rinotificare gli atti ai signori: Salvatore AMMO; Giuseppe TORCIVIA; Francesco MONFORTE ed Andrea SUMMA rispetto ai quali non poteva documentare l'avvenuta notifica e/o la stessa non era andata a buon fine (tale specifico caso ricorreva per Summa Andrea) presso la sede di lavoro, Messinaservizi Bene Comune spa, posto che nel medio tempore i controinteressati erano stati tutti assunti;

- all'esito dell'udienza del 3 settembre 2020 il Collegio ha rilevato *“che dall'esame della documentazione prodotta non risulta la regolarità della notifica nei confronti di Andaloro Davide, Veronica Valentina Calì, Carmelo Veneziano, Tindara Cannizzaro, Alessio Indelicato ed a Veronica Fleri, Sebastiano Parisi, Summa Andrea, Salvatore Ammo, Giuseppe Torcivia, Francesco Monforte; ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento dei reclamati in posizione utile della graduatoria*

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 24.09.2020 h. 10 onerando parte reclamante a provvedere alla notifica nei confronti dei controinteressati entro il 10.09.2020.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 cpc la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messinaservizi Bene Comune spa del reclamo e degli atti di causa”.

CIO' PREMESSO

L'Avv. Alessandro Franciò, quale procuratore di Messinaservizi Bene Comune spa

CHIEDE

in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale civile di Messina, sez. lavoro all'esito dell'udienza del 3 settembre 2020, che la Messinaservizi Bene Comune spa esegua la notificazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di un avviso dal quale risulti che:

1. la notificazione riguarda il reclamo ex art. 669 terdecies cpc proposto dalla Messinaservizi Bene Comune spa, R.G.n. 2819/20, pendente presso il Tribunale civile di Messina, sez. lav.;
2. che l'autorizzazione alla notifica, tramite pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene comune spa, è stata disposta dal Tribunale di Messina, sez. Lav., in composizione collegiale all'esito dell'udienza del 3 settembre 2020;

Inoltre, in adempimento della predetta ordinanza cautelare, la Società intimata non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione del provvedimento che definisce il reclamo, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte reclamante un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", degli atti allegati (che subito si specificheranno) e dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, l'ordinanza e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

A tal fine si invia in allegato al presente avviso la documentazione che

dovrà essere pubblicata:

All. n. 1 – verbale di causa dell'udienza del 3 settembre 2020 che ha ordinato la pubblicazione ex art. 151 cpc;

All. n. 2 - reclamo ex art. 669 terdecies cpc + pedissequo decreto;

All. n. 3 – memoria difensiva dei reclamati;

All. n. 4 – Verbale di causa dell'udienza 30 luglio 2020;

All. n. 5 - Note di trattazione scritta del reclamante e del reclamato.

Messina, 04 settembre 2020

avv. Alessandro Franciò